

Ddl Concorrenza: la Camera approva la Legge annuale per il mercato e la concorrenza

30/06/2017



La Camera dei Deputati ha approvato il **disegno di legge** "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", precedentemente approvata e poi modificata dal Senato. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

La legge ha lo scopo di rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Tra le disposizioni di interesse per il settore, ricordiamo gli articoli **46** (*Svolgimento di attività professionali in forma associata*), che ha acceso lo scontro tra i Consigli Nazionali delle professioni dell'area tecnica e l'OICE, e **47** (*Disposizioni sulle professioni regolamentate*).

Nel dettaglio, con l'**art. 46** in applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società nel proprio sito internet.

L'art. 47 modifica il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte che riguarda il contratto tra il professionista e il cliente, che potrà essere sottoscritto in forma scritta o digitale, ed in particolare per ciò che riguarda il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**